



AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI IMPOSITORI E DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE IN BASE ALLA BOZZA DEL D.L. RILANCIO

Avv. Gabriele Sepio

Premessa

Proprio in questi giorni è in procinto di essere pubblicato il c.d. «Decreto Rilancio».

In base alla lettura della bozza è possibile ritenere che gran parte delle considerazioni sinora svolte in merito all'attività degli uffici e dell'agente della riscossione siano stravolte da alcune disposizioni contenute nel citato decreto.

A dire il vero, già con la conversione in legge del Cura Italia si è assistito ad un'inversione di marcia da parte del legislatore sulla nota questione della proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza.

Infatti, in sede di conversione è stato esplicitamente previsto che il richiamo all'art. 12 del D.lgs. 159/2015 operato dall'art. 67 del Cura Italia, riguarda solamente i commi 1 e 3 della disposizione.

Tuttavia, se da un lato tale scelta può essere accolta con favore, dall'altro è comunque suscettibile di ingenerare ancora più confusione tra gli addetti, dal momento che apre il campo all'individuazione di diversi termini di prescrizioni e decadenza per i vari contribuenti.

Art. 12 D.lgs. 159 del 2015

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.

Il comma 1 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015 accorda la proroga dei termini di prescrizione e decadenza in favore degli enti impositori e dell'agente della riscossione solamente con riguardo alle «**stesse entrate**» e allo stesso «**periodo di tempo**» oggetto di sospensione.

Ebbene, è il caso di osservare che la sospensione dei versamenti:

- non è stata prevista in via generalizzata per tutti i contribuenti;
- non è stata prevista per tutti i tributi;
- non è stata prevista per tutti per lo stesso periodo di tempo.

Conseguentemente, è lecito ipotizzare che per i soggetti che **non hanno beneficiato di alcuna sospensione** i termini di decadenza e prescrizione non possano beneficiare di alcuna proroga. Inoltre, per quelli che invece ne hanno beneficiato, occorre tenere presente che ai fini della proroga rilevano i diversi giorni di sospensione di cui si è usufruito e soprattutto la tipologia di versamenti sospesi (**ad esempio non è stata prevista la sospensione del versamento delle imposte dirette**).

Rispetto a queste conclusioni non sembra potersi opporre il fatto che il comma 1 dell'art. 67 prevede la sospensione dei termini per l'attività degli enti impositori (anche quella di accertamento) per 84 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio), invocando quindi una sospensione minima generalizzata per tale periodo di tempo. Infatti, **il comma 4 interviene espressamente sui termini di prescrizione e decadenza**, dovendosi quindi assegnare ad esso un carattere di specialità.

L'unico modo in cui può «ragionevolmente» essere interpretata la sospensione dell'attività di accertamento prevista dal comma 1 dell'art. 67 (altrimenti non avrebbe senso la speciale previsione di cui al comma 4) è **quella per cui la sospensione di 84 giorni opera solo con riferimento ai «termini» in scadenza nel periodo oggetto di sospensione (8 marzo – 31 maggio)**. In questi casi, al termine ordinario che scade nel predetto periodo andrebbero aggiunti gli 84 giorni.

Di diverso avviso, ovviamente è l'Agenzia delle Entrate, che attraverso la Circolare 11/E del 6 maggio ha risposto al seguente quesito:

Quesito:

«Si chiede se la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell'articolo 67 del Decreto operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino all'interno dell'intervallo, con conseguente nuova scadenza determinata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra l'8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche con riferimento ai termini che spirino fuori dell'intervallo, quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31 dicembre 2020 ci sia un «differimento» di 84 giorni».

Risposta:

«**In via generale**, si può affermare che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. **Tale sospensione**, pertanto, già **determina, in virtù di un principio generale**, ribadito più volte nei documenti di prassi, **lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione** (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

Ciò premesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 67 come modificato dalla legge di conversione del Decreto «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159»

La risposta fornita dall' Agenzia denota un certo imbarazzo rispetto al tentativo di dover «fornire» un senso alla poco felice formulazione dell' art. 67.

Infatti, mentre da un lato sostiene che la sospensione di 84 giorni di cui al comma 1 si applica in via generalizzata a tutti e a tutto, dall' altro si limita ad osservare che esiste comunque anche il comma 4 (che invece farebbe pensare diversamente, ovvero ad una proroga pari al periodo di sospensione e alla natura delle entrate) senza rendere un chiarimento in merito alla relazione tra le due disposizioni.

Tuttavia, è il caso di osservare che questa interpretazione dell' intero art. 67 è destinata ad essere necessariamente rivista qualora venissero confermati i contenuti della bozza del D.L. Rilancio che, come vedremo, pone nel nulla qualsiasi tipo di sospensione precedente prevista rispetto all' attività degli uffici, **differendo solamente il termine per la notifica degli atti impostivi in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.**

CONTENUTI BOZZA DL RILANCIO

Come anticipato, considerato che ancora non è stata pubblicata la versione definitiva del D.L. Rilancio, quest'oggi ci limiteremo a richiamare le principali novità contenute nella bozza rispetto ai temi che abbiamo finora trattato relativamente all'attività degli enti impositori e dell'agente della riscossione.

Art.155

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si tratta di un intervento accolto con favore dal momento che, per la prima volta, si interviene sulla possibilità di rimettere in termini e sospendere i pagamenti dovuti in base alla liquidazione delle dichiarazioni (non ancora oggetto di iscrizione a ruolo).

In sostanza, fino ad oggi questo tipo di contribuenti erano stati penalizzati rispetto ad altri che, a bene vedere, hanno beneficiato della sospensione nonostante si trovassero in presenza di situazioni più «gravi» dal punto di vista fiscale.

Vale la pena ricordare, infatti, che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti i soggetti che avevano debiti iscritti a ruolo derivanti da cartelle di pagamento in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 maggio (ex art. 68 del Cura Italia) e quelli che addirittura avevano ricevuto avvisi di accertamento esecutivi (i quali hanno beneficiato della sospensione dei termini per il versamento per effetto della sospensione del termine per presentare il ricorso ex art. 83 del Cura Italia, come abbiamo visto nei precedenti incontri).

La norma:

- da un lato, prevede che chi non ha effettuato i versamenti della prima rata o delle rate successive in scadenza tra l'8 marzo e il giorno precedente alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, può provvedere ai relativi pagamenti entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili (in questo caso quindi non si procederà all'iscrizione a ruolo con maggiorazione di sanzioni e interessi);
- dall'altro, prevede la sospensione dei versamenti relativi a comunicazioni di irregolarità in scadenza tra la data di **entrata in vigore del DL Rilancio e il 31 maggio 2020 (lasso di tempo piuttosto ridotto) ;** anche in questo caso i versamenti devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 o in unica soluzione o in 4 rate mensili.

Art.160

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
 - a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 54 e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 - e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 - g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga disposta dal comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.
3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il **9 marzo e il 31 maggio 2020**, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Preliminarmente si osserva che la formulazione della norma non è in alcuni casi così chiara. È auspicabile quindi un intervento prima della pubblicazione.

Ad ogni modo, stando a quanto si legge ai commi 1, 2 e 4 il versamento della prima o unica rata, o delle rate successive alla prima, in scadenza nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 e relative ad accertamento con adesione, mediazione, conciliazione ovvero atti per cui non è possibile prestare acquiescenza (per i quali peraltro il termine per il versamento non è collegato al termine di presentazione del ricorso), viene prorogato al 16 settembre 2020.

Parallelamente, il comma 3 prevede il differimento al 16 settembre 2020 del termine finale per notificare ricorso avverso gli atti indicati nel comma 1. In sostanza, considerato il differimento dei termini per il pagamento al 16 settembre, viene concessa al contribuente una «proroga» per decidere se presentare ricorso invece che pagare (legando di fatto in questo caso il termine per il versamento al termine per la presentazione del ricorso).

Di conseguenza:

- se non ho pagato la prima o unica rata dell'adesione in scadenza nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio, posso farlo entro il 16 settembre oppure notificare ricorso entro la stessa data;

- se ho ricevuto un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, i cui importi sono dovuti entro 60 giorni dalla notifica a prescindere dal termine per la presentazione del ricorso, allora avrò tempo sino al 16 settembre sia per pagare che per presentare ricorso.

Sul punto, si segnala che prevedere la proroga del termine finale **per la notifica** del ricorso in caso di mancato pagamento di rate relative a **mediazione** o **conciliazione**, è da un lato errato (con riguardo alla mediazione) e dall'altro impossibile (con riferimento alla conciliazione).

Se ho sottoscritto un accordo di mediazione (che si perfeziona con il versamento della rata), **il ricorso/reclamo l'ho già notificato**, quindi al massimo la proroga avrebbe dovuto riguardare il termine **per il deposito del ricorso in CTP** (30 giorni decorsi i 90 dalla notifica del ricorso/reclamo);

Se ho sottoscritto un accordo di conciliazione (che non si perfeziona con il pagamento ma semplicemente con la sottoscrizione), **sarebbe stato sufficiente prorogare il termine per il pagamento** (anche perché non si può prorogare il termine per la notifica del ricorso che è già stato presentato e depositato in CTP o CTR).

Sempre il comma 3 prevede che il termine finale per la notifica del ricorso è prorogato al 16 settembre 2020 anche per gli atti che possono essere oggetto di acquiescenza (come un normale avviso di accertamento esecutivo ai fini delle imposte dirette, i cui termini di versamento sono collegati al termine per il ricorso), sempre qualora i termini per il versamento scadano nel periodo 9 marzo – 31 maggio.

con riferimento a tale proroga le possibili soluzioni sono le seguenti:

Atto di cui comma 1 dell'art. 160 notificato il 6 marzo con termine di versamento che scade dopo 60 gg (quindi 5 maggio) . In tal caso sia il versamento che il termine di impugnazione scade il 16 settembre

Atto definibile in acquiescenza (diversi da quelli indicati al comma 1, ad es. avviso di accertamento) notificato il 6 marzo con scadenza acquiescenza il 5 maggio. Anche in tal caso il termine di impugnazione e versamento in acquiescenza scadrebbe il 16 settembre.

Da notare come la norma rimette in terminis coloro che hanno ricevuto atti già scaduti dal 9 marzo ad oggi per i quali non è stata fatta acquiescenza ne sono stati impugnati.

Nella diversa ipotesi in cui il termine di impugnazione scade tra il 9 marzo e il 31 maggio a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione allora si applicherà la sospensione di cui all'art. 83 del dl «cura Italia». In tal caso, infatti, non potendo più fruire della acquiescenza non rientrerà nel termine lungo fino al 16 settembre.

Da ultimo, è prevista la proroga al 16 settembre delle rate della pace fiscale (definizione dei PVC, definizione degli atti impositivi e definizione delle liti pendenti) in scadenza nel predetto periodo (9 marzo – 31 maggio).

Si segnala che con riferimento alla **definizione delle liti pendenti**, si potrà beneficiare solamente della proroga al 16 settembre della rata in scadenza al 31 maggio 2020.

Infatti la rata precedente scadeva il 28 febbraio e, quindi, non rientra nel periodo applicativo della disposizione.

Art.168

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni, ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quelle previste dal comma 1 dell'articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii:

delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

delle comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

degli inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98;

degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:
- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

In sostanza si prevede quanto già anticipato dal Direttore dell' Agenzia delle Entrate.

Gli atti impositivi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre devono essere comunque emessi entro il 31 dicembre ma verranno notificati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Questo non impedisce però che il 2 gennaio 2021 possono essere notificati, ponendo di fatto nel nulla la logica del differimento della notifica.

Come non è impedita la notifica quest'anno di atti non in scadenza nel predetto periodo. Si pensi ad un accertamento per l'anno 2016 i cui termini ordinari di decadenza, per effetto dell'abrogazione del raddoppio dei termini in presenza di reato, scadrebbero il 31.12.2022 (ovviamente in caso di presentazione della dichiarazione).

Resta inoltre da capire per quale ragioni venga previsto che **resta fermo quanto previsto dall'art. 67 del Cura Italia.**

Infatti, questo inciso non ha molto senso se si considera:

- che il differimento della notifica al 2021 degli atti in scadenza **pone nel nulla il richiamo ai commi 1 e 3 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015 operato dal comma 4 dell'art. 67;**
- che **neanche la sospensione dei termini per l'attività degli enti impositori prevista dal comma 1 dell'art. 67 ha più ragione di esistere.** Infatti, il D.L. Rilancio impone l'emissione dell'atto in scadenza comunque entro fine anno, con obbligo di differire la notifica.

La prova dell'emissione dell'atto entro il 31.12.2020 può essere fornita dall'Agenzia delle Entrate tramite la data di elaborazione risultante dai sistemi informativi, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione dell'articolo.

È differita al 2021 anche la notifica di comunicazioni di irregolarità 36-bis e di controlli formali della dichiarazione 36-ter che si sarebbero dovuti notificare quest'anno.

In coerenza con quanto sopra, viene prorogato di un anno il termine decadenziale delle conseguenti cartelle di pagamento di cui all'art. 25 del DPR 602/73, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) per la liquidazione automatica **36-bis** (che scadrebbe al 31.12.2021) e alla dichiarazione presentata negli anni 2017 e 2018 (anni d'imposta 2016 e 2017) per il controllo formale **36-ter** (che scadrebbero rispettivamente il 31.12.2021 e il 31.12.2022).

Sembra allora che l'anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), non venga prorogato, dunque la cartella da liquidazione automatica continua a dover essere notificata entro fine anno ne tantomeno viene prorogato il termine per la notifica della comunicazione ex art. 36 bis

Stesso discorso vale con riferimento al periodo 2015 relativamente alle comunicazioni ex art. 36 ter

Per il 2021, è sospeso il decorso degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Art.162

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al precedente comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 67 del Cura Italia ha sospeso la notifica e l'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli **obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d) del d. P. R. 663 del 1972.**

La sospensione della possibilità di notificare o eseguire i provvedimenti è prorogata al **31 gennaio 2021**, in considerazione del fatto che la gran parte delle attività hanno già subito dei danni dalla chiusura forzata a causa del COVID-19.

Tuttavia, la norma precisa che tale differimento **non si applica nei confronti di chi, dopo l'entrata in vigore del decreto, commetterà anche solo una delle violazioni relative all'obbligo di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.**

La logica è quella di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi appena citati nella consapevolezza che l'esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima del **1° febbraio 2021.**

Art.165

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto legge n. 119 del 2018.”;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.

In sostanza, il termine di sospensione dei versamenti dei ruoli in scadenza nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, viene prorogato al 31 agosto 2020.

Quindi se ho cartelle di pagamento che scadono nel predetto periodo ovvero rate di dilazioni in essere che scadono sempre nel predetto periodo, posso provvedere al versamento di quanto sospeso entro il 30 settembre 2020, in unica soluzione.

Ovviamente, come anche precisato dall'Agenzia delle Entrate in precedenti interventi, se non ho mai richiesto la rateizzazione della cartella posso provvedere in tal senso in luogo del pagamento in unica soluzione.

Viene poi previsto che per i piani di dilazione in essere nel periodo di sospensione, ovvero per le istanze di rateizzazione presentate (ma non ancora accordate) nel predetto periodo, si decade con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (invece che 5).

Infine, viene previsto che tutte le rate in scadenza nel 2020 relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio possono essere pagate entro il 10 dicembre senza che il mancato pagamento alle scadenze originariamente previste comporti la decadenza dalla definizione.

Per coloro che invece erano già decaduti dai predetti istituti alla data del 31 dicembre 2019, vi è la possibilità di procedere alla rateizzazione del carico (possibilità in precedenza espressamente esclusa).

Art.156

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Solitamente, a seguito di un'istanza di rimborso, l'Agenzia delle entrate prima di erogare interroga l'Agenzia delle Entrate Riscossione per verificare se ci sono ruoli scaduti. In questo caso, si segue il procedimento di cui all'art. 28 ter che è finalizzato alla compensazione dei ruoli con le somme che dovrebbero essere rimborsate.

La norma esclude per l'anno 2020 la compensazione «forzata» ammettendo il rimborso.

Art.163

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

1. Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020 le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

2. A decorrere dal 1° settembre 2020 cessano gli effetti della sospensione prevista dal comma 1 e, relativamente alle somme di cui allo stesso comma 1, riprendono ad operare gli obblighi che la legge impone al terzo pignorato, nonché quelli derivanti da provvedimenti di assegnazione precedentemente emessi.

Art.164

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, dello stesso decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Qualora un soggetto vanti un credito nei confronti della P.A. questa, prima di procedere al pagamento, effettua una verifica presso l'Agente della riscossione per verificare se vi sono ruoli scaduti in capo al creditore. In caso di esito positivo della verifica, il credito viene pignorato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. La norma di cui sopra ammette quindi il pagamento in favore del creditore della P.A. anche qualora nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto sia stato oggetto di verifiche «positive».



*Grazie per la vostra
attenzione*

Avv. Gabriele Sepio
Studio Legale ACTA – sede di Roma
Via dei Redentoristi n. 9, 00186
Roma
Tel.: 06-7726471
Fax: 06-772647218
Mail: gabriele.sepio@actax.it